



## Provincia di Venezia

### CACCIA E PESCA

Determinazione N. 1991 / 2012

Responsabile del procedimento: ANGELIN ANNAMARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SIG. XODO ENNIO DI PIANIGA, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. VENETO N. 50/1993, PER ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE.**

Il dirigente

**Visto** l'art. 32, comma 3, della Legge regionale del Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993 che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti previsti dall'art. 17, comma 1, della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, concernenti le 3 seguenti categorie:

- a. animali selvatici destinati a ripopolamento e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale,
- b. animali selvatici per soli fini alimentari;
- c. animali per fini amatoriali e ornamentali

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse che:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
  - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con ordine di servizio n. 1/2012 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha indicato Annamaria Angelin come responsabile del presente procedimento;

**vista** l'istanza in data 24.05.2012, acquisita al protocollo provinciale con il n. 46839 del 25.05.2012, con la quale il Sig. Ennio XODO - nato il 15.02.1944 a Pianiga (VE) e ivi residente in Via Di Rivale n. 14 - ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento a scopo alimentare della specie

Fagiano, dichiarando contestualmente di rinunciare all'autorizzazione prot. n. 30311 del 4.4.2012, rilasciatagli per l'allevamento ai sensi della L.r. Veneto n. 15/1997 della medesima specie;

**accertato** che i soggetti riproduttori provengono da allevatori autorizzati e che la sede dell'allevamento non ricade in aree SIC e ZPS ai sensi del DPR 357/1997;

**ritenuto opportuno** prendere atto della rinuncia all'allevamento autorizzato ai sensi della L.r. n. 15/1997 con il citato provvedimento n. 30311 del 4.4.2012, che l'interessato ha nel frattempo restituito alla Provincia unitamente al blocco di dichiarazioni di cessione, e di rilasciare al sig. Xodo la richiesta autorizzazione a scopo alimentare ai sensi della L.r. n. 50/1993;

**dato atto** che il presente provvedimento è adottato nel termine di 60 giorni, come previsto dalla citata D.G.P. n. 89/2010;

determina

1. di autorizzare il Sig. Ennio XODO, citato in premessa, all'esercizio dell'attività di allevamento a scopo a scopo alimentare della seguente specie di fauna selvatica: "Fagiano";
2. di disporre che per l'attività di cui sopra – che dovrà avvenire presso i locali siti a Pianiga (Ve) in Via Di Rivale n. 14 - è fatto obbligo all'interessato di:
  - 2.1. tenere l'apposito registro, fornito da questa Provincia, riportante in ordine cronologico i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento (numero capi riproduttori, capi nati, morti, ceduti);
  - 2.2. osservare quanto previsto dagli art. n. 544-bis, n. 544-ter e n. 727 del Codice Penale, dalla L. n. 189 del 20/07/2004 e di qualsiasi altra normativa vigente in materia di igiene, prevista dal regolamento comunale, garantendo, comunque, condizioni igienico sanitarie adeguate alle singole specie, in rapporto alla loro consistenza numerica;
  - 2.3. denunciare, tempestivamente, all'Ufficio caccia della Provincia l'eventuale cessazione dell'allevamento provvedendo alla contemporanea restituzione della presente autorizzazione, che si intenderà scaduta, e del registro;
  - 2.4. consentire il controllo dell'allevamento ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alla vigilanza.

IL DIRIGENTE  
f.to PAOLO GABBI